



DISCIPLINARE DI FRUIZIONE DELL'AREA REGIONALE DEL PARCO LA MANDRIA

SOMMARIO

I - AMBITO E FINALITA'

- 1 - Ambito normativo
- 2 - Finalità

II - MODALITA' DI APERTURA AL PUBBLICO

- 3 – Zonizzazione della fruizione
- 4 – Zone aperte al pubblico: modalità di fruizione
- 5 – Modalità per la circolazione con mezzi motorizzati
- 6 – Zone ad accesso controllato: modalità di fruizione

III – OPERATIVITA' DI PRESCRIZIONI E DIVIETI PER LA FRUIZIONE PUBBLICA

- 7 – Divieti di accesso
- 8 – Divieto di introduzione di animali
- 9 – Divieto di abbandono di rifiuti
- 10 – Divieto di fuochi
- 11 – Divieto di raccolta e danneggiamento di flora e funghi
- 12 – Divieto di taglio e asportazione di piante
- 13 – Divieto di disturbo di specie animali
- 14 – Limitazioni alle emissioni sonore e luminose
- 15 – Divieto di sorvolo
- 16 – Divieto di commercio ambulante
- 17 – Divieto di balneazione
- 18 – Divieto di introduzione armi
- 19 – Deroghe

IV - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' SCIENTIFICHE, DIDATTICHE CULTURALI, RICREATIVE E TURISTICHE

- 20– Studi e ricerche a fini scientifici o didattici
- 21 – Visite guidate
- 22 – Modalità per la circolazione e il noleggio di biciclette
- 23 – Modalità per la circolazione a cavallo
- 24 – Modalità per la circolazione con carrozza a trazione equina
- 25 – Modalità per la circolazione di trenino turistico
- 26 – Attività cinefotografica
- 27 – Eventi e manifestazioni
- 28 – Percorsi e attività per diversamente abili
- 29 – Percorsi autoguidati e di birdwathcing
- 30 – Arredi e attrezzature per il pubblico
- 31 – Informazioni e sussidi ai visitatori
- 32 – Segnaletica
- 33 – Operatori a contatto con il pubblico
- 33 – Partecipazione
- 34 – Raccolta di dati

V – DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DI VIGILANZA

35 – Vigilanza

36 – Contenzioso e sanzioni

ALLEGATI:

- 1) D.C. 44 del 26 agosto 2013 – CARTA DELLA FRUIZIONE
- 2) D.C. 44 del 26 agosto 2013 – CARTA ZONIZZAZIONE DEI PERCORSI E DELLE AREE IN RELAZIONE ALLE TIPOLOGIE DI UTILIZZO
- 3) MAPPA DEL PARCO generale
- 4) CARTA DEI PERCORSI automobilistici di collegamento e relative aree di sosta

I - AMBITO E FINALITA'

Art. 1 (Ambito normativo)

1.1. Il Parco La Mandria è gestito nel perseguimento delle finalità seguenti, fissate dalla **legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009**.

1.2. Il presente disciplinare è approvato altresì nel rispetto della **legge 6 dicembre 1991 n.394, legge quadro per le aree protette**, la quale, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta i principi fondamentali per la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

1.3. Il **Piano d'area II variante**, vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 620-3606 del 28.2.2000, è strumento di previsione, guida ed indirizzo per la gestione dell'Area protetta e l'Ente parco ha l'obbligo di rendere operative e di fare rispettare le indicazioni in esso contenute. In particolare il presente disciplinare attua il piano d'area relativamente alla regolamentazione dell'accessibilità veicolare e all'organizzazione delle attività di fruizione nell'area di proprietà regionale, compresa l'applicazione delle relative norme vincolistiche.

1.4. Il territorio dell'area regionale del Parco La Mandria è inserito nella **rete "Natura 2000" quale Sito di Importanza Comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat)** per il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente e, all'occorrenza, per il ripristino degli habitat naturali e delle specie di flora e di fauna selvatiche di interesse comunitario presenti nel sito stesso. Vigono nel S.I.C. IT1110079 la Mandria, le **Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000** del Piemonte (DGR. n. 54-7409 del 07.04.2014, in attuazione dell'art. 40 della l.r. 19/2009, delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, del DPR 357/1997 e s.m.i. e del DM 17/10/2007 e s.m.i.

La realizzazione di interventi e di iniziative suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non risultino direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente sono sottoposti a valutazione di incidenza, a tale valutazione sono altresì sottoposti i piani di gestione, i programmi di attività ed i progetti non finalizzati alla gestione delle specie e degli habitat.

1.5. L'utilizzo e la fruizione del Parco regionale La Mandria sono specificamente regolamentate dalla **legge regionale 30 marzo 1987 n.15 "Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco Regionale La Mandria"**, che demanda all'Ente di gestione del Parco la definizione degli orari e degli itinerari per l'apertura al pubblico e l'accessibilità dell'area di proprietà regionale, fissando sanzioni amministrative per i trasgressori.

Ai sensi dell'art 55 co. 14 L.R. 19/09, fino all'approvazione dei regolamenti delle aree protette, per le fattispecie non sanzionate dallo stesso art. 55 o dall'art 38 della L.R. 32/82 continuano ad applicarsi le norme sanzionatorie previste dalle leggi regionali che disciplinano l'utilizzo e la fruizione delle aree naturali protette.

Art. 2 (Finalità)

2.1. In armonia con la vigente normativa ed in attuazione delle norme regolamentanti la fruizione stabilite con legge regionale e gli strumenti di pianificazione, il presente disciplinare definisce le modalità di fruizione dell'area di proprietà regionale del Parco, internamente al muro di cinta, e fissa i criteri con i quali concedere le deroghe previste.

II - MODALITA' DI APERTURA AL PUBBLICO

Art. 3 (Zonizzazione della fruizione)

3.1. **Sono aree e percorsi con libero accesso pedonale e ciclabile** quelle in gestione all'Ente come indicati nella CARTA DELLA FRUIZIONE di cui al D.C. n. 44 del 26 agosto 2013 allegata (ALLEGATO 1), secondo orari e modalità precisati nel presente disciplinare.

3.2. **Sono aree e percorsi ad accesso limitato e controllato**, per ragioni di tutela ambientale, naturalistica e/o di sicurezza pubblica, le restanti aree gestite dall'Ente, come indicato nella CARTA DELLA FRUIZIONE di cui al decreto richiamato al punto precedente.

3.4. Le attività di fruizione turistica e didattica curate, promosse o autorizzate dall'Ente Parco sono subordinate a verifica preventiva da parte di un'apposita **commissione tecnica** interna, per valutarne la sostenibilità ambientale e naturalistica. Sono oggetto di particolare attenzione le attività da svolgersi in zone ad accesso limitato e controllato ovvero durante gli orari di chiusura del Parco.

Art. 4 (Zone aperte al pubblico : modalità di fruizione)

4.1. L'accesso al pubblico è consentito tutti i giorni, a piedi o in bicicletta, nei percorsi ed aree prative come sopra individuati, nei seguenti **orari**: dalle ore 8 alle :

- ore 17 dal giorno di fine ottobre di ripristino dell'ora solare al 9 febbraio;
- ore 18 dal 10 febbraio al giorno di fine marzo che precede l'introduzione dell'ora legale;
- ore 19 dal 1° ottobre al giorno di fine ottobre che precede il ripristino dell'ora solare
- ore 20 dal giorno di fine marzo di introduzione dell'ora legale al 30 settembre

Relativamente ai residenti interni all'area e loro ospiti, negli orari di chiusura del parco è interdetta la circolazione di tipo ciclo pedonale al di fuori delle pertinenze dei fabbricati, salve specifiche deroghe autorizzate dall'Ente.

4.2. Negli orari suddetti sono **ingressi** aperti al pubblico:

- Ponte Verde
- Tre Cancelli
- Cancelli di Druento
- Bizzarria
- Oslera
- Brero

Gli ingressi di Cascina Rampa, Cascina Grangetta e quello di Cascina Rubbianetta non sono aperti al pubblico e sono destinati esclusivamente all'accessibilità delle rispettive cascate, sotto il controllo e la responsabilità dei soggetti autorizzati dall'Ente o dalla Regione a tale apertura.

4.3. La condizione di area naturale protetta e sito di importanza comunitaria implica che per motivazioni di conservazione della natura e della biodiversità non sia sempre possibile garantire una fruizione in sicurezza. Condizioni meteorologiche avverse, cadute di alberi e loro parti, animali vaganti nonché l'assenza di illuminazione artificiale costituiscono fattori di rischio naturale, pertanto tutti i percorsi, carrabili o meno, interni all'area regionale del Parco possono non essere, per determinate circostanze, soggetti agli standard di sicurezza, segnaletica e manutenzione delle strade pubbliche previsti dalla vigente normativa in materia di viabilità.

Stanti le **limitazioni alla sicurezza** della fruizione pubblica nelle aree aperte, intrinseche nella natura delle aree stesse, l'Ente fornisce informazioni ed avvertenze cautelative presso gli ingressi aperti al pubblico.

Art. 5

(Modalità per la circolazione con mezzi motorizzati)

5.1. L'accesso e la circolazione con mezzi motorizzati nell'area di proprietà regionale è concesso, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 15/1987, esclusivamente a seguito di rilascio da parte dell'Ente di apposito permesso, fatti salvi i mezzi di cui al successivo punto 5.2. e sulla base dei criteri che seguono:¹

- ◆ è esclusa l'accessibilità dei mezzi motorizzati qualora siano disponibili aree di sosta esterne all'area regionale interna al muro di cinta, a distanza inferiore a 350 metri dal luogo da raggiungere, fatta eccezione, nei limiti dei posti auto disponibili all'interno in aree a ciò destinate, per i residenti, i lavoratori, gli utenti e per le necessità di carico e scarico, nonché avuto riguardo alla praticabilità pedonale dei percorsi di accesso.

¹ Piano d'area pg. 13: "All'interno dell'Area attrezzata l'accessibilità veicolare sarà regolamentata e limitata ai mezzi di servizio, di soccorso, antincendio, di lavoro, nonché dei dipendenti, degli operatori, dei residenti e dei fruitori delle strutture ricettive; per questi ultimi il regolamento stabilirà, tra l'altro, i punti di accesso dei mezzi ed i percorsi per raggiungere le varie destinazioni.

Con mezzi pubblici e secondo le disposizioni dell'Ente di gestione sarà possibile raggiungere, dalle aree di parcheggio esterne, le zone di accoglienza previste all'interno dell'Area attrezzata."

- ◆ i veicoli a trazione elettrica (escluse le carrozelle elettriche utilizzate da persone disabili e le biciclette a pedalata assistita), ai fini del presente disciplinare, sono considerati mezzi motorizzati.
- ◆ gli utenti e visitatori del Centro del Cavallo sito alla Cascina Rubbianetta, tenuti a parcheggiare il proprio mezzo motorizzato nel parcheggio esterno presso il Cancello Rubbianetta, possono usufruire di automezzi collettivi di trasporto, impiegabili anche per agevolare la mobilità all'interno delle aree di competenza del Centro. I van per i cavalli possono entrare nell'area per accedere al maneggio del Centro e sostare nello spazio circostante a ciò destinato, fino al numero massimo di spazi individuati.

5.2. Mezzi autorizzati a circolare senza necessità di specifico permesso.

Il permesso di circolazione non è dovuto per:

- i mezzi delle pubbliche amministrazioni nello svolgimento di un servizio istituzionale;
- i mezzi di soccorso che entrino su richiesta dei residenti.
- chi debba recarsi alle strutture poste lungo il muro di cinta, senza alcuna interferenza su percorsi del Parco, quali le cascine Brero, Oslera e Rampa, e nel caso della Grangetta essendoci un semplice attraversamento. In questa ipotesi l'accesso è a cura dei rispettivi residenti o gestori, senza facoltà di altri spostamenti interni.

5.3. Tipologia dei permessi di circolazione.

Sono istituiti permessi di circolazione, per i seguenti casi:

5.3.1. Permessi di servizio (di colore bianco, con grande "S" rossa):

danno facoltà di circolare e sostare su tutte le rotte e piste forestali del Parco.

Sono rilasciati, per lo svolgimento di attività istituzionali, ai titolari degli incarichi di: presidente, consigliere e direttore dell'Ente Parco.

Sono rilasciati temporaneamente, di volta in volta e per il tempo di permanenza nel Parco per lo svolgimento di attività istituzionali a: presidente, assessori e consiglieri regionali; presidente, assessori e consiglieri provinciali; sindaci, assessori e consiglieri dei Comuni di Venaria Reale e di Druento.

Sono inoltre rilasciati temporaneamente, di volta in volta e per il tempo di permanenza nel Parco, a coloro che siano espressamente autorizzati dalla direzione per motivi di lavoro o studio, risultanti da apposita autorizzazione in deroga, convenzione o progetto approvati.

I titolari del permesso di servizio sono tenuti a utilizzare la facoltà concessa nello stretto ambito del proprio mandato o compito.

5.3.2. Permessi per residenti, concessionari, dipendenti (di colore bianco):

danno facoltà di raggiungere gli immobili abitati o la sede lavorativa utilizzando la viabilità di collegamento (ALLEGATO 4 linea blu), senza sostare lungo il percorso se non per causa di forza maggiore.

Sono rilasciati a coloro che hanno all'interno dell'area regionale rispettivamente:

a) residenza, b) sede lavorativa abituale.

I dipendenti sono tenuti ad utilizzare il permesso esclusivamente nell'ambito dello svolgimento dell'attività lavorativa. Il ristoro individuato dall'Ente sito nell'area regionale del Parco, con riferimento al servizio di refezione, è considerato sede lavorativa per i dipendenti dell'Ente parco.

5.3.3. Permessi per fornitori abituali e concessionari di un'immobile (struttura o superficie prativa) da parte della Regione o dell'Ente parco. (di colore verde chiaro):

sono rilasciati ai fornitori abituali dell'Ente, concessionari e a quanti debbano circolare per motivi di servizio e non rientrino nel precedente punto.

La validità, non superiore all'anno solare in corso, la fascia oraria e/o giornaliera, l'itinerario e la destinazione (l'ingresso è di regola individuato dal cancello più prossimo alla destinazione per limitare la percorrenza veicolare nell'area) sono indicate volta per volta sul permesso stesso, secondo le necessità.

I permessi per macchine operatrici agricole e forestali sono rilasciati per raggiungere il luogo di lavoro attraverso il percorso più breve o quello che genera minore interferenza con il pubblico.

Il transito è consentito di regola:

- a) solamente negli orari di apertura al pubblico;
- b) con esclusione dei giorni di sabato e festivi, dal 1° marzo al 1° novembre sui percorsi aperti al pubblico. In quest'ultimo periodo è comunque consentito, in deroga al punto precedente, il transito un'ora prima dell'apertura del parco e un'ora dopo la sua chiusura.

Sono fatte salve autorizzazioni in estensione rilasciabili dall'Ente qualora strettamente necessarie e comunque fissando modalità che evitino interferenze con altre attività previste nel Parco e disturbo della fauna.

Qualora per imprevedibili circostanze o cause accidentali l'operatore permanesse all'interno del parco oltre l'orario consentito, ne deve dare immediatamente comunicazione mediante telefonata al numero d'emergenza del Servizio di Vigilanza che fisserà le modalità di circolazione per raggiungere l'uscita.

5.3.4. Permessi temporanei (di colori diversi secondo la destinazione: giallo=Borgo Castello, Fornaci; verde=Vittoria, Comba; rosso=Peppinella; blu=Prato Pascolo).

Danno facoltà di recarsi alla destinazione assegnata, esclusivamente lungo il percorso indicato sul retro del permesso e senza soste.

Sono destinati, per raggiungere luoghi interni al Parco a:

- fornitori e lavoratori presso cantieri temporanei, per ragioni di servizio;
- utenti degli uffici pubblici
- utenti del ristoro Prato Pascolo, nel numero massimo di 25 (venticinque) veicoli/giorno durante l'orario di apertura del Parco, oltre ai veicoli trasportanti persone con difficoltà di deambulazione e ai mezzi di trasporto collettivo (negli altri orari non è previsto un numero massimo);
- visitatori e fornitori di servizi di persone residenti che si rechino presso di loro;
- coloro che collaborino con l'Ente nell'ambito di attività approvate di tipo scientifico, didattico, culturale, divulgativo;
- coloro che siano autorizzati dall'Ente allo svolgimento di determinate iniziative, eventi o manifestazioni, come previsto nel presente disciplinare, limitatamente agli accessi necessari ed indispensabili.

Non possono essere normalmente rilasciati ad altri utenti diversi da quelli specificati sopra, quali gli allievi di attività formative o educative e i visitatori dei musei, centri visita o di specifiche iniziative culturali, sportive, ricreative, nonché i partecipanti a eventi e manifestazioni;

Il permesso è in ogni caso concedibile fino alla struttura di destinazione o a parte del percorso, su itinerario predefinito, nei seguenti casi:

- ❖ persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte, qualora non sia disponibile apposito servizio di navetta per raggiungere la struttura ove si svolge una determinata attività.
- ❖ mezzi di trasporto collettivo anche privati, a condizione di preventiva prenotazione di determinate attività e su autorizzazione del servizio di vigilanza, anche in considerazione del tipo di percorso e del previsto traffico pedonale e veicolare.
- ❖ Van per il trasporto dei cavalli e automezzi presso il Centro del Cavallo secondo quanto previsto al punto 5.1.

5.4. Itinerari riservati alla circolazione ciclo-pedonale

Sui percorsi diversi da quelli di collegamento individuati nell'ALLEGATO 4, non sono ammessi i mezzi motorizzati se non specificamente autorizzati, fatti salvi quelli dei guardaparco, quelli per manutenzione e gestione del Parco e per le attività agricole ove non sia praticabile un percorso alternativo, in ogni caso fatti salvi gli attraversamenti presso Canello di Druento e Cascina Grangetta.

5.5. Percorsi fuori strada

Su tutto il territorio del Parco è vietato compiere percorsi fuori strada con mezzi motorizzati, fatti salvi i mezzi di servizio e agricoli dei concessionari dei terreni stessi, dotati di apposito permesso.

5.6. Requisiti, modalità di rilascio e validità dei permessi di circolazione.

I permessi di circolazione sono nominativi e valgono esclusivamente per il mezzo per il quale sono stati rilasciati. I mezzi dei residenti possono essere utilizzati oltre che dal titolare anche dai conviventi e, in caso di comprovata necessità, da terzi.

Il nominativo dei titolari dei permessi, diversi da quelli temporanei, sono riportati in apposito elenco e l'utilizzatore può essere chiamato a comprovarne la titolarità, tramite documento di identità personale.

I permessi temporanei sono consegnati presso il presidio di ingresso su dichiarazione del richiedente e, di norma, esibizione di un proprio documento di identità personale, previa verifica, anche telefonica con il ricevente, da parte del presidio che annota su apposito registro: numero del permesso, data, generalità e numero del documento di identità del richiedente, ora di entrata, targa, motivazione, destinazione, sottoscrizione del richiedente, ora di uscita. Questi permessi vanno normalmente ritirati all'uscita.

I permessi a tempo determinato, rinnovabili, sono rilasciati dalla Direzione.

Il richiedente con la richiesta di permesso autorizza il personale di vigilanza a compiere eventuali ispezioni al mezzo in entrata o in uscita dall'Area.

I permessi possono essere rilasciati subordinatamente al rispetto di determinate limitazioni, oltre che di itinerario, anche temporali di circolazione (orari e giorni), indicabili sul permesso stesso.

Qualora l'accesso possa avvenire presso ingressi che non si prevedano presidiati, oltre al permesso può essere fornita la chiave di apertura, di regola consegnata a fronte di deposito di cauzionale, fatta eccezione per i consiglieri, i dipendenti dell'Ente e i residenti.

Tutti i permessi decadono automaticamente al venir meno delle condizioni alle quali sono stati rilasciati ed è obbligatoria la restituzione dei permessi e delle chiavi eventualmente consegnate.

5.7. **Velocità massima consentita**

La velocità massima consentita per tutti i mezzi circolanti nell'area regionale del Parco è di 30 Km. orari, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di vigilanza e antincendio in servizio.

In ogni caso la velocità deve essere adeguatamente limitata, fino anche ad arrestare il mezzo, in relazione alla presenza sul percorso di pubblico, fauna, equini anche al traino di mezzi, o comunque alla situazione dei luoghi quale la polverosità, visibilità, le asperità del fondo stradale al fine di non arrecare pericolo o disturbo.

La prescrizione in oggetto deve essere riportata sui permessi di circolazione.

5.8. **Accessi carrai**

Sono accessi carrai:

- Ponte Verde: utilizzabile continuativamente esclusivamente a servizio di aree e strutture che non abbiano già altro accesso riservato o destinato di cui ai punti successivi;
- Tre Cancelli, utilizzabile esclusivamente dall'Ente per cause di servizio o di forza maggiore;
- Brero, Rampa, Rubbianetta, Grangetta, Bizzarria: riservati all'esclusivo utilizzo a servizio delle rispettive strutture ed aree circostanti, oltre che per cause di servizio o di forza maggiore.

In particolare, la gestione dell'accessibilità alla Cascina Rubbianetta e al relativo maneggio attraverso il cancello carraio di Rubbianetta, nel rispetto della disciplina vigente, è di competenza della gestore del Centro del Cavallo, che ne attua direttamente l'apertura e la chiusura e che provvede ad effettuare il monitoraggio ed a comunicare periodicamente i dati all'Ente parco. Il cancello di Rubbianetta è mantenuto chiuso e controllato, specialmente durante i giorni e gli orari di chiusura del Parco, a cura e sotto la responsabilità del gestore del Centro.

La gestione e movimentazione di sbarre di delimitazione presso il percorso di accesso all'area di Rubbianetta è di esclusiva competenza dell'Ente parco.

- Cancello di Druento: utilizzabile di regola esclusivamente dai consiglieri e dipendenti dell'Ente, oltre che per cause di servizio o di forza maggiore. Inoltre è accesso destinato alla Casetta Remondino, alle Cascine Vittoria e Romitaggio e alla Chiesetta San Giuliano, nonché alle aree circostanti.
- Portineria Villa dei Laghi: riservato all'esclusivo utilizzo a servizio della portineria stessa, della Villa dei Laghi ed aree circostanti, oltre che per cause di servizio o di forza maggiore.
- Cancello di Cascina Oslera: riservato all'esclusivo utilizzo a servizio della Cascina Oslera ed aree circostanti, oltre che per cause di servizio o di forza maggiore.

5.9. **Aree di sosta.**

Il parcheggio per i mezzi, ai sensi dell'art. 3 della L.R.15/87, è limitato alle aree appositamente predisposte ed indicate nel permesso o da apposita informativa (ALLEGATO 4), fatte salve le aree a ciò destinate presso le pertinenze degli edifici.

5.10. **Norme di sicurezza.**

Il titolare del permesso di circolazione ha l'obbligo di esporlo sul mezzo autorizzato.

La titolarità di un permesso di circolazione rilasciato dall'Ente comporta la presa visione e l'accettazione delle informative di cui al presente disciplinare, riportate sul permesso stesso, in particolare inerenti la condizione di naturalità dell'area e dei percorsi, carrabili o meno, non soggetti agli standard costruttivi e di tutela della viabilità delle strade pubbliche previsti dalla vigente normativa.

I titolari di permessi sono in ogni caso obbligati al rispetto di ogni normativa vigente e nello specifico del Codice della Strada (e relativi regolamenti attuativi).

Art. 6

(Zone ad accesso limitato e controllato: modalità di fruizione)

6.1. Nelle aree ad accesso limitato e controllato l'accessibilità per le attività di fruizione è limitata a:

- fruizione guidata (nelle aree e percorsi identificati – ALLEGATO 1): curata dall'Ente o da soggetti professionali, informati sui rischi specifici e responsabili dell'evacuazione delle persone accompagnate in caso di avverse condizioni ambientali. E' sempre ammesso il transito per esigenze di servizio o comunque autorizzate dall'Ente;
- fruizione riservata (nelle aree e percorsi identificati – ALLEGATO 1): limitata a specifiche esigenze di servizio e ad attività naturalistiche specificamente autorizzate.

6.2. In particolare le visite per attività didattiche, culturali e ricreative devono essere di regola "guidate", cioè effettuate con l'accompagnamento di un dipendente dell'Ente parco ovvero di un accompagnatore naturalistico abilitati e accreditati dall'Ente stesso, al fine sia di fornire al visitatore gli elementi conoscitivi relativi all'ambiente sia di verificare il regolare svolgimento della visita stessa.

6.3. Per l'accesso con mezzi motorizzati si applica quanto previsto dal presente disciplinare. In ogni caso il rilascio di permessi di tali accessi in queste zone è subordinato a preliminari verifiche sulla loro effettiva necessità.

6.4. L'ingresso-portineria dell'area dei Laghi non è aperto al pubblico ed è destinato esclusivamente all'accessibilità di visitatori unicamente alla Villa dei Laghi, sotto la responsabilità e il controllo dei soggetti autorizzati dall'Ente.

III - OPERATIVITA' DI PRESCRIZIONI E DIVIETI PER LA FRUIZIONE PUBBLICA

Art. 7 (Divieti di accesso)

7.1. L'accesso al Parco, in attuazione dell'art. 2 della L.R.15/1987, può avvenire esclusivamente secondo le modalità previste dal presente disciplinare, con riferimento agli orari, agli itinerari, ai mezzi e a quant' altro ivi previsto.

7.2. Possono essere disposti divieti temporanei di accesso che sospenderanno ogni facoltà di libera circolazione a qualunque titolo concessa, salve eventuali eccezioni.

7.3. I **divieti temporanei di accesso** di cui all'art. 14 della L.R. 15/87, per fini selvicolturali, agricoli e/o faunistici, nonché ambientali e naturalistici, comprese le necessità per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito, sono deliberati di volta in volta dal competente organo dell'Ente. Sono esclusi da tali divieti, di regola, i concessionari di strutture e terreni e coloro che sono autorizzati espressamente dall'Ente parco.

7.4. Il responsabile del servizio di vigilanza o suo delegato provvede alla tempestiva chiusura totale o parziale dell'area regionale affidata all'Ente del Parco ove si verificano **circostanze imprevedibili, rischiose** per la pubblica incolumità, quali il rischio di caduta alberi in caso di particolari condizioni meteorologiche caratterizzate da forti precipitazioni e/o vento.

In tali ipotesi sono consentiti i transiti veicolari su determinati percorsi, che qualora non diversamente disposto sono quelli indicati come "percorsi di collegamento" nell'allegato per la "Zonizzazione dei percorsi " (ALLEGATO 2).

Di tali circostanze e della chiusura del Parco è data comunicazione (tramite sms su lista di contatti) al direttore e al presidente, all'ufficio relazioni con il pubblico, ai dipendenti dell'Ente, ai residenti e gestori di aree o strutture interne al Parco.

7.5. I divieti temporanei di accesso a percorsi o aree dovuti allo svolgimento di **lavori di manutenzione approvati** dall'Ente sono disposti dal responsabile del servizio vigilanza, su proposta del servizio tecnico competente. Con le stesse modalità possono essere stabiliti divieti temporanei di accesso in relazione a specifiche **necessità organizzative o a manifestazioni o eventi**, curati dall'Ente o da terzi a ciò autorizzati dall'Ente stesso.

7.6. Di tutti i divieti temporanei di accesso, e degli eventuali percorsi alternativi, è data adeguata e tempestiva informazione ai gestori di servizi presso l'area interessata, oltre che affisso avviso sul posto.

Art. 8 (Divieto di introduzione di animali)

8.1. L'introduzione di animali di qualsiasi specie nell'area del Parco di proprietà regionale è vietata²
Sono esclusi dal divieto:

² Art. 9 L.R.15/1987

- i cani utilizzati nelle operazioni di vigilanza, soccorso e per pubblico servizio, nei censimenti faunistici, nella ricerca di animali morti o feriti e quelli necessari ai portatori di handicap;
- gli animali introdotti in attuazione di specifici programmi di ripopolamento o reintroduzione di specie approvati ai sensi della vigente legislazione regionale.
- gli animali domestici detenuti:
 - dai residenti e relativi ospiti esclusivamente presso le proprie strutture e pertinenze all'interno dell'area attrezzata (il tragitto dall'ingresso al Parco alla struttura stessa dovrà avvenire a bordo di automezzi), subordinatamente all'assolvimento degli obblighi di legge e dei regolamenti di polizia locale;
 - dai soggetti di cui al successivo punto 8.4 subordinatamente all'assolvimento degli obblighi di legge e dei regolamenti di polizia locale.

8.2. L'allevamento e il pascolo di bestiame è consentito esclusivamente a chi ne ha titolo, nel rispetto delle norme previste dagli strumenti di pianificazione. E' fatto obbligo agli aventi diritto di provvedere allo smaltimento dei rifiuti e su richiesta di esibire al personale di vigilanza la documentazione sanitaria di accompagnamento.

8.3. Gli animali domestici non possono mai e per nessuna ragione essere lasciati liberi e debbono essere custoditi in maniera tale da non recare disturbo al Parco e al pubblico.

8.4. I proprietari o comunque i conduttori degli animali che debbano essere ammessi per lo svolgimento di specifiche iniziative o attività, approvate dall'Ente Parco, devono esibire la certificazione sanitaria.

8.5. In caso di smarrimento di cani o altri animali, è fatto obbligo ai proprietari di darne immediata comunicazione all'Ente, fermo restando in ogni caso gli altri obblighi di comunicazione a carico del proprietario previsti dalla normativa vigente.

Art. 9 (Divieto di abbandono di rifiuti)

9.1. Fatta salva la parte quarta, titolo VI, capo I del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, ("Norme in materia ambientale"), è vietato l'abbandono, anche temporaneo, al di fuori degli appositi contenitori, di rifiuti derivanti dal consumo di pasti, di bevande, da pic nic o da altre attività connesse alla fruizione dell'Area.

Nell'Area deve ritenersi vietato, in ogni caso, il conferimento di rifiuti prodotti all'esterno del perimetro della stessa.

9.2. E' vietato il lavaggio di stoviglie, di automezzi e di indumenti nelle acque di fontane, sorgenti, corsi d'acqua e specchi d'acqua ferma, nonché lo scarico delle acque di lavaggio, ivi comprese quelle a bordo degli automezzi al di fuori delle strutture all'uopo destinate.

Art. 10 (Divieto di fuochi)

10.1. E' vietata l'accensione di fuochi ad uso ricreativo all'esterno delle aree individuate dall'Ente, in qualsiasi periodo dell'anno e, in ogni caso, in presenza di vento.³

E' individuata l'area prativa presso Cascina Prato Pascolo come da cartina allegata (ALLEGATO 3) purché si utilizzino appositi bracieri sollevati dal terreno. E' fatta salva l'accensione di fuochi presso ulteriori aree individuabili dall'Ente, anche eventualmente affidate alla gestione di soggetti privati, nel rispetto della vigente normativa e su autorizzazione dell'Ente.

10.2. E' vietata la realizzazione di fuochi pirotecnici.

Art. 11 (Tutela della flora e dei funghi)

11.1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora spontanea erbacea ed arbustiva, così come dei funghi epigei ed ipogei, anche non commestibili, sono vietati, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali ed eventuali specifiche deroghe concedibili dall'Ente parco per fini scientifici, didattici e di studio, nel rispetto della normativa vigente.⁴

11.2. E' vietata l'introduzione di specie vegetali alloctone, fatte salve le piante ornamentali situate nei giardini e nelle pertinenze private, purché ne sia impedita la propagazione al di fuori delle stesse

Art. 12 (Divieto di taglio e asportazione di piante)

12.1. Salvo quanto disposto dall'art. 635 c.p., in assenza di un provvedimento autorizzatorio personale, motivato e temporalmente limitato, rilasciato dall'Ente parco, sono vietati il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva.

Salvo quanto disposto dall'art. 624 c.p., è vietata l'asportazione non autorizzata di piante e di parti queste.

12.2. Sono fatte salve le disposizioni del Piano di assestamento forestale, nonché gli interventi autorizzati necessari per la manutenzione della viabilità e dei canali irrigui.

Art. 13 (Alterazioni e modificazioni delle condizioni naturali di vita della fauna).

13.1. E' vietata la raccolta, l'asportazione, la cattura, il danneggiamento e l'uccisione delle specie animali presenti nell'Area protetta, comprese le loro uova, così come il disturbo, l'alterazione e la modificazione delle loro condizioni naturali di vita.⁵

Sono fatti salvi il caso fortuito o di necessità e il disturbo connesso alle operazioni agricole e selvicolturali, purché nel rispetto delle modalità autorizzate nel rispetto delle Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 ai sensi dell'art. 40 L.R. 19/2009,

³ Art. 8 co. 3 lett. m) della L.R.19/2009 e art. 11 lett. g) L. 394/1991

⁴ Art. 8 co. 3 lett. j) L.R. 19/2009; pg.76 Piano d'Area e art. 22 co. L. 394/1991

⁵ Art. 8 co.3 lett. i) L.R. 19/2009; pg 76 Piano d'Area

nonché dell'applicazione di norme di polizia veterinaria, fitopatologica, sanitaria, igienica e forestale.

Sono inoltre fatti salvi gli interventi di carattere scientifico e per il ripopolamento di altre aree, nonché abbattimenti programmati dall'Ente parco in base alla vigente normativa.⁶

Per la tutela e gestione della fauna selvatica omeoterma e non omeoterma si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 della L.R. 19/2009.

13.2. E' vietato raccogliere le spoglie di animali selvatici o di parti di questi rinvenuti sul territorio dell'Area protetta ed è fatto obbligo a chi ritrova animali selvatici ovvero le loro spoglie di darne pronta segnalazione all'Ente.

Art. 14 (Limitazioni alle emissioni sonore e luminose)

14.1. L'uso di apparecchi radio, televisivi, di lettori e riproduttori audio e video e di altre fonti di rumore o sonore, anche se ubicati presso le strutture private o gli esercizi pubblici, deve avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale, alle persone ed alla vita degli animali.

14.2. E' sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso, nonché quelli consentiti nel corso di manifestazioni autorizzate.

14.3. L'Area protetta costituisce "Zona altamente protetta ad illuminazione limitata" ai sensi della L.R. 24/03/00, n. 31 "Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche" e delle relative Linee Guida che limita gli strumenti di emissione luminosa.

14.4. E' fatto salvo l'uso di apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso.

Art. 15 (Divieto di sorvolo)

15.1. E' vietato l'atterraggio e il sorvolo a bassa quota di velivoli a motore nonché di carico e scarico di merci e/o persone mediante atterraggio.⁷

Sono esclusi da tale divieto:

- a) i mezzi impiegati nelle operazioni di soccorso, vigilanza e antincendio e quelli delle pubbliche amministrazioni in servizio;
- b) i mezzi autorizzati dall'Ente per l'esecuzione di servizi o lavori.

15.2. E' altresì vietato il sorvolo a bassa quota del territorio con deltaplani, parapendii o altri veicoli anche di modellistica a motore.

Art. 16 (Divieto di commercio ambulante e di attività pubblicitarie)

⁶ Art.11 co. 3 lett. a) L.394/1991

⁷ Art. 8 co. 3 lett. o) L.R. 19/2009; Art. 11 co. 3 lett. h) L. 394/1991

16.1. E' vietato il commercio ambulante di qualsiasi genere.⁸

Possono essere rilasciate deroghe limitate, nominative e temporanee, nel rispetto della normativa vigente e delle competenze delle Autorità preposte, in correlazione alle finalità del Parco.

16.2. E' vietato lo svolgimento di attività pubblicitarie, al di fuori delle strutture e aree pertinenziali, non autorizzate dall'Ente parco.⁹

16.3. L'Ente si riserva di collocare piccole bacheche a disposizione del pubblico per pubblicizzare attività sportive, turistiche e ricreative previste nella Comunità del Parco.

Art. 17 (Divieto di balneazione)

17.1. E' vietata nell'area di proprietà regionale per motivi di tutela e sicurezza la balneazione nelle zone umide (lentiche e lotiche).

Art. 18 (Divieto di introduzione di armi)

18.1. E' vietata l'introduzione di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi, nonché di qualsiasi altro mezzo distruttivo o strumento idoneo all'uccisione o alla cattura della fauna, se non espressamente nominativamente e preventivamente autorizzato dall'Ente¹⁰, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale e dai criteri generali prefissati per tutto il territorio dell'area protetta.

18.2. Sono esclusi dal divieto le armi e i mezzi di cattura impiegati nelle operazioni di gestione faunistica condotte dall'Ente e le armi portate dagli appartenenti alle Forze di Polizia e agli altri organi di vigilanza pubblica, nonché dal personale di vigilanza dell'Ente di gestione.

Art. 19 (Deroghe)

19.1. L'Ente parco, laddove ne ravvisi le condizioni, può concedere autorizzazioni in deroga al presente disciplinare per finalità istituzionali, laddove le stesse non contrastino con le disposizioni legislative statali, regionali o statutarie, né siano di competenza di altre autorità.¹¹

19.2. Le autorizzazioni in deroga sono motivate, personali e a termine. Non possono essere concesse autorizzazioni a contenuto generico e sono esibite, a richiesta, al personale di vigilanza.

⁸ Art. 13 L.R. 15/1987

⁹ Art. 11 co. 3 d) L. 394/1991

¹⁰ Art. 8 co.3 lett. b) L.R. 19/2009; Art. 11 co. 3 f) L. 394/1991

¹¹ Art. 15 L.R. 15/1987

IV - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' SCIENTIFICHE, DIDATTICHE CULTURALI, RICREATIVE E TURISTICHE

Art. 20 (Studi e ricerche a fini scientifici o didattici)

20.1. Sono promosse le attività di ricerca scientifica, storica, architettonica, sociale, ecc. che rientrino nelle finalità istitutive del Parco. L'approvazione del relativo progetto da parte dell'Ente Parco permette l'ottenimento di autorizzazioni in deroga e di altre possibili agevolazioni.

Art. 21 (Visite guidate)

21.1. L'accompagnamento delle comitive, in tutti i casi se ne ravvisi la necessità ovvero venga richiesto, è effettuato da personale dell'Ente parco o da soggetti convenzionati con l'Ente medesimo, ovvero da soggetti autorizzati ai sensi di legge.

21.2. I dipendenti dell'Ente Parco possono svolgere visite guidate nel rispetto del proprio profilo professionale e ove ciò rientri negli specifici compiti ad essi assegnati dal responsabile del servizio competente e dal direttore.

L'Ente Parco, a seguito di appositi corsi e/o selezioni pubbliche, individua ed accredita accompagnatori naturalistici e guide turistiche abilitate (o in possesso di titolo equipollente) autorizzati ad offrire ai gruppi di visitatori accompagnamenti guidati.

21.3. Ogni anno l'Ente parco può deliberare un programma di visite guidate, che ne disciplina le principali modalità di svolgimento e le tariffe.

Art. 22 (Modalità per la circolazione e il noleggio di biciclette)

Circolazione delle biciclette

22.1. I ciclisti non debbono superare i limiti di velocità previsti per i mezzi motorizzati autorizzati all'accesso ed in ogni caso devono limitare adeguatamente la velocità in relazione alla presenza sul percorso di pedoni.

22.2. Le biciclette devono essere obbligatoriamente portate a mano lungo tutte le discese.

22.3. L'eccessiva velocità delle biciclette in relazione ai detti limiti e circostanze è sanzionabile.

22.4. I cicli assistiti elettricamente sono equiparati alle biciclette qualora non possano superare i 30 Km/orari, in caso contrario sono equiparati ai mezzi motorizzati.

Noleggio biciclette

22.5. Nel Parco è disponibile un servizio di noleggio biciclette, gestito dall'Ente parco direttamente o tramite concessione regolata da apposita convenzione, secondo le modalità seguenti:

- nelle fasce orarie e secondo le discipline tariffarie stabilite con deliberazione dall'Ente parco;
- dietro consegna di documento di identità valido ovvero di cauzione;
- l'utente è tenuto a segnalare tempestivamente al personale addetto eventuali inconvenienti o rotture;
- non è consentito salire in più di una persona sulle normali biciclette;
- le biciclette sono noleggiabili esclusivamente per passeggiate lungo i percorsi appositamente individuati, di cui al presente disciplinare e con l'obbligo di conduzione a mano ove ciò sia previsto. Ogni uso diverso costituisce danneggiamento delle attrezzature del Parco e come tale sottoposto alla sanzione prevista dall'art. 10 della L.R. 15/1987;
- è vietata ogni forma di subnoleggio;
- I cicli noleggiati non possono uscire dalla proprietà regionale dell'area protetta;
- ritardi nella riconsegna dei cicli noleggiati comportano una maggior spesa che potrà essere addebitata al responsabile. Gli eventuali ritardatari che trovassero il servizio noleggio chiuso dovranno consegnare i cicli al servizio di presidio all'ingresso Ponte Verde e potranno recuperare documenti o cauzione al noleggio biciclette durante l'orario di apertura del noleggio.
- l'eventuale recupero di biciclette non riportate al noleggio dall'utente per ragioni di caso fortuito o forza maggiore, è a carico del Concessionario, che può effettuare il recupero all'interno del Parco con mezzo motorizzato, preferibilmente a basso impatto ambientale.

22.6. Sulle biciclette non è consentita l'applicazione di messaggi pubblicitari non espressamente autorizzati dall'Ente parco.

22.7. Per i portatori di handicap possono essere messi a disposizione cicli speciali che saranno consegnati all'accompagnatore dietro assunzione di ogni responsabilità.

Art. 23 **(Modalità per la circolazione a cavallo)**

23.1. La visita all'area regionale a cavallo, o con altre specie equine, è consentita esclusivamente in forma "guidata" da accompagnatori equestri abilitati ai sensi della vigente normativa regionale, dipendenti o convenzionati con l'Ente parco, su percorsi autorizzati dall'Ente, diversi a seconda del periodo e delle esigenze legate alle condizioni viabilistiche, in modo che non interferiscano negativamente sui percorsi pubblici.

23.2. Il transito dei cavalli ospitati presso il Centro del Cavallo di Cascina Rubbianetta è effettuabile, in forma non guidata, sui percorsi interni alle aree di pertinenza del Centro stesso, quali quelli delimitati dalle recinzioni che circoscrivono le aree di addestramento e, per le manifestazioni, nei cortili della Cascina Rubbianetta, sul piazzale del maneggio coperto, oltre che, sotto il controllo del personale incaricato dal Centro, sulla viabilità di collegamento tra la Cascina Rubbianetta, il maneggio e le aree esterne di pertinenza.

23.3. L'Ente, previa analisi di incidenza ambientale, può individuare eventuali percorsi da destinare a ippovie, sulla base di convenzioni con gestori di strutture regionali del Parco, che assumano le relative responsabilità di gestione e manutentive.

Art. 24

(Modalità per la circolazione con carrozza a trazione equina)

24.1. E' ammesso il transito nell'area gestita dall'Ente di carri trainati da cavalli, come da previsione del vigente Piano d'area,¹² per servizio di visita guidata, ovvero in relazione a specifiche manifestazioni autorizzate dall'Ente.

Servizi di visita guidata in carrozza affidati in concessione o comunque autorizzati su percorsi aperti al pubblico dell'area regionale del Parco, dovranno svolgersi in conformità ai requisiti sotto riportati.

24.2. Requisiti.

Il transito di carri trainati da cavalli avviene su itinerari preventivamente individuati dall'Ente Parco, che può svolgere l'attività tramite proprio personale e propri mezzi o anche affidando il servizio in concessione a terzi, autorizzati avuto riguardo ai seguenti requisiti:

- idoneità dei cavalli, di razze considerate adatte al lavoro di trazione delle carrozze, dotati di certificato di abilitazione al lavoro rilasciata dal Servizio veterinario dell'A.s.l. da rinnovarsi annualmente;
- caratteristiche della carrozza come previste dagli artt. dal 64 al 70 del d.lgs 30.4.1992 n.285 (codice della strada) e dagli artt. 220,221, 222 e 226 del relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16.12.1992 n.485, attestata da un ingegnere o da un perito meccanico iscritto all'Albo (il certificato dovrà essere rinnovato ogni cinque anni); sulla carrozza deve essere apposto il logo del Parco e non è consentita l'applicazione di messaggi pubblicitari non espressamente autorizzati dall'Ente Parco;
- idoneità del conducente, che deve avere età compresa tra i 21 e i 65 anni, essere di sana costituzione fisica ed avere competenza ed esperienza nello svolgimento dell'attività, non essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione (salvo intervenuta riabilitazione), né in provvedimenti adottati ai sensi della legge 27 dicembre 1056 n.1423 (misure di prevenzione) e della legge 31 maggio 1965 n.575 (disposizioni contro la mafia), né l'essere stato dichiarato fallito;
- possesso della patente di guida automobilistica (B);
- possesso di idonea polizza assicurativa per eventuali danni arrecati nell'esercizio dell'attività.

24.3. Benessere dei cavalli

Il cavallo destinato alla trazione di carrozze deve essere trattato con rispetto e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo. In particolare:

- non potrà essere impiegato alla trazione di carrozze un cavallo non idoneo per caratteristiche morfologiche, per anzianità e/o malattia;
- il cavallo che svolge attività di trazione di carrozze avrà diritto a pause adeguate di riposo;
- in estate il cavallo deve poter sostare all'ombra e deve essere abbeverato regolarmente

¹² Piano d'Area Il variante DCR 620-3606 del 28-2-2000- Viabilità e collegamenti interni – pg.42

24.4. **Tariffe**

Le tariffe applicabili al servizio sono deliberate periodicamente dal competente organo dell'Ente parco o disciplinate nella concessione.

24.5. **Prescrizioni**

La circolazione di carrozze a traino equino si articola su percorsi obbligatori autorizzati dal servizio di vigilanza dell'Ente, diversi a seconda del periodo e delle esigenze legate alle condizioni viabilistiche, in modo che non interferiscano negativamente sui percorsi pubblici.

Sulle carrozze non è consentita l'applicazione di messaggi pubblicitari non espressamente autorizzati dall'Ente parco.

Art. 25 **(Modalità per la circolazione di trenino turistico)**

25.1. Nel Parco è consentito l'esercizio di trenino turistico, affidato dall'Ente parco in concessione, a seguito di selezione pubblica, per lo svolgimento di un'attività di trasporto collettivo a fini turistici, nel rispetto, oltre che di quanto previsto dalla vigente normativa e dal presente disciplinare, dei seguenti **requisiti e prescrizioni**:

- il mezzo deve essere preferibilmente a basso impatto ambientale, dotato di predella collocata sul mezzo che permetta l'accesso ai disabili anche in carrozzina, e possedere caratteristiche estetiche consone al contesto, definite in accordo con l'Ente parco. Sul mezzo deve essere apposto il logo del Parco;
- il concessionario deve possedere e mantenere aggiornate le autorizzazioni e documentazioni prescritte per il trasporto di persone tramite autoveicoli da noleggio con conducente e sulla la carta di circolazione deve puntualmente riportare la registrazione periodica del collaudo tecnico (revisione);
- il concessionario deve essere in possesso di idonea polizza assicurativa per eventuali danni arrecati nell'esercizio dell'attività.
- non è consentita l'applicazione di messaggi pubblicitari non espressamente autorizzati dall'Ente parco.
- l'attività è svolta secondo le seguenti modalità:
 - utilizzo dei percorsi aperti al transito veicolare, avuto riguardo alle condizioni del manto superficiale, dei raggi di curvatura e dei dislivelli;
 - circolazione nella zona aperta al pubblico, durante gli orari di apertura, fatti salvi accordi con l'Ente parco per lo svolgimento di attività turistiche, autorizzate anche in deroga, finalizzate nel contempo all'informazione naturalistico-ambientale dei visitatori e con la previsione di una quota a favore del Parco a titolo di biglietto di ingresso.

25.2. La concessione prevede tra l'altro i requisiti tecnici del mezzo, quelli soggettivi del concessionario e del personale impiegato, il numero minimo di servizi da offrire al pubblico in visita al Parco, il rimessaggio, la disciplina delle tariffe e dei rispettivi obblighi delle parti.

Art. 26 **(Attività cinefotografica)**

26.1. L'attività fotografica e le riprese di filmati (che non siano per uso turistico-ricreativo personale o per motivi di studio, così come quelli realizzati da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione, sempre permesse), sono consentite sia a livello amatoriale che professionale, previa autorizzazione dell'Ente parco, di rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa¹³ e dal presente disciplinare, nonché previa corresponsione dell'eventuale tariffa o rimborso spese. Con deliberazione sono stabilite le modalità di riproduzione e relative tariffe (canoni e corrispettivi).

26.2. Tali attività sono in ogni caso vietate qualora le stesse possano danneggiare l'ambiente o comunque arrecare pericolo alla nidificazione, riproduzione ed alimentazione degli animali.

Le riprese nelle aree ad accesso limitato e controllato possono effettuarsi su autorizzazione dell'Ente parco, nel rispetto di quanto previsto per l'accessibilità dall'art. 6 e comunque in ogni caso con le modalità previste dall'art. 7 del presente disciplinare.

Art. 27 (Eventi e manifestazioni)

27.1. Sono consentiti eventi di tipo culturale, sportivo e ricreativo compatibili con gli obblighi di conservazione del sito, con le previsioni di tutela contenute negli atti pianificatori, nei regolamenti e nel presente disciplinare, né interferenti con altre attività o iniziative autorizzate. In particolare per le iniziative da svolgersi nei festivi sono adottabili limitazioni in relazione ad eventuali interferenze con la fruizione pubblica.

27.2. Le proposte di programma delle manifestazioni del Centro del Cavallo, che svolge le proprie attività nell'ambito dei terreni e strutture edilizie individuati dalla Regione Piemonte, vengono verificate dall'Ente Parco per la compatibilità rispetto agli specifici obiettivi di tutela dell'area protetta ed all'esigenza di garantirne l'uso pubblico e la fruizione sociale.

27.3. Sono comunque vietate le manifestazioni di mezzi motorizzati e le attività in qualsiasi modo assimilabili alla guerra simulata, fatte salve le rievocazioni storiche non incidenti sull'ambiente naturale autorizzate dall'Ente.

27.4. Sono di norma escluse, a meno che non siano iniziative organizzate direttamente o indirettamente dall'Ente parco, le manifestazioni politiche, sindacali, religiose, o a carattere elettorale.

27.5. Iniziative che comportino l'uso di strutture, mezzi, attrezzature o personale dell'Ente parco ovvero altre spese vive a carico dell'Ente o la chiusura di zone alla fruizione come previsto da art 7, dovranno essere precedute, almeno un mese prima, da apposita richiesta scritta da parte del soggetto organizzatore contenente il relativo programma, ed essere espressamente autorizzate dall'Ente.

La prestazione di servizi a pagamento a carico dell'Ente avviene dietro corresponsione anticipata della somma prevista a titolo di canone o di rimborso spese, secondo quanto stabilito con atto del competente organo dell'Ente.

¹³ Art. 108 D.lgs 22.1.2004 n. 42

Per la consegna di locali, mezzi o attrezzature dell'Ente è richiesta inoltre una valida assunzione di responsabilità a garanzia, corredata per i soggetti privati da apposita cauzione o polizza fideiussoria o assicurativa. L'utilizzatore inoltre deve essere adeguatamente informato, oltre che ove necessario abilitato, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza.

27.6. Le iniziative promosse e sostenute dall'Ente Parco devono svolgersi secondo criteri che abbassino l'impatto ambientale, quali:

- minimizzazione dei rifiuti e in ogni caso effettuazione della raccolta differenziata;
- massimizzazione dell'utilizzo della trasmissione elettronica delle informazioni e, in caso di stampe, utilizzo di carta ecologica riciclata, sbiancata senza cloro, fronte-retro;
- evitare l'uso di materiali in plastica, preferendo materiali biodegradabili o comunque derivanti da riciclo;
- evitare l'uso di prodotti usa e getta;
- per i servizi di ristorazione preferenze per i prodotti locali e di stagione.

Le iniziative in ogni caso autorizzate dall'Ente devono minimizzare i rifiuti ed effettuare la raccolta differenziata.

27.7. Salvo diversa previsione nella concessione, è sempre a carico dell'utilizzatore l'allestimento, compresa la fornitura di energia elettrica, e il completo ripristino di locali ed aree come prima dell'uso.

27.8. Resta ferma in ogni caso la responsabilità dell'organizzatore dell'iniziativa per qualunque evento dannoso dovesse prodursi all'Ente o a terzi in occasione dello svolgimento della manifestazione stessa.

Art. 28 (Percorsi ed attività per disabili)

28.1. L'Ente favorisce le visite al Parco delle persone con difficoltà di deambulazione, sia mediante mezzi appositamente attrezzati (quali cicli noleggiabili gratuitamente, mezzi di trasporto collettivo attrezzati anche per ospitare persone in carrozzina), sia attraverso la facilitazione di determinati percorsi.

28.2. Tra i sussidi alla visita vengono realizzati anche strumenti di tipo sonoro o tattile, adatti a diversi tipi di disabilità.

28.3. L'Ente presta attenzione all'utilizzabilità, anche da parte delle persone disabili, degli arredi e delle attrezzature destinate alla fruizione pubblica dell'area, così come progetta attività ed iniziative di educazione ambientale e di visita specificamente dedicate a gruppi organizzati con portatori di handicap.

Art. 29 (Percorsi autoguidati e birdwathing)

29.1. L'Ente parco individua sul territorio dell'area percorsi autoguidati e di birdwathing, fornendo appositi sussidi alla visita ed avvisi sui comportamenti da tenere.

Art. 30
(Arredi e attrezzature a disposizione del pubblico)

30.1. Sono messi a disposizione del pubblico strutture e arredi per la fruizione dell'area ed in particolare:

- servizi igienici pubblici
- tavoli pic nic
- fontanelle
- zone attrezzate con giochi per bambini
- contenitori per la raccolta, anche differenziata, dei rifiuti solidi urbani
- panchine
- armadi tipo "casellari" con settori chiudibili a libero uso dei podisti

30.2. Nel periodo invernale i servizi igienici non integrati in strutture gestite e non riscaldati possono essere chiusi ove vi sia pericolo per il mantenimento degli impianti idraulici.

30.3. Nelle aree attrezzate per sosta e pic nic è consentita esclusivamente la sosta temporanea per pic nic ed è vietata l'installazione di tende.

30.4. Il danneggiamento delle attrezzature e degli arredi del Parco comportano le sanzioni previste dalla legge oltre alla facoltà per l'Ente parco di rivalersi dei danni subiti¹⁴.

Art. 31
(Informazioni e sussidi ai visitatori)

31.1. Le **informazioni** relative alle modalità di fruizione del Parco e ai relativi programmi di attività sono rese note mediante:

- punti informativi, posti in particolare presso gli ingressi dell'area;
- sito internet istituzionale e spazi consentiti sui siti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di parks.it, della città di Venaria Reale, della Provincia di Torino, della Regione Piemonte, delle Atl competenti territorialmente;
- bacheche e segnaletica presenti nell'area regionale del Parco e in prossimità degli ingressi;
- stampati distribuiti nei modi ritenuti maggiormente opportuni per la divulgazione ai potenziali interessati;
- comunicati stampa secondo le modalità ritenute più opportune ed efficaci.

I comunicati ed avvisi presenti nel Parco dovranno essere collocati unicamente su appositi raccoglitori a cura o su autorizzazione dell'Ente parco.

Nelle città di Venaria e di Druento deve essere curata l'apposita segnaletica di avvicinamento per agevolare l'arrivo al Parco.

¹⁴ Art. 10 L.R.15/1987

31.2. Tra i **sussidi ai visitatori** sono messi a disposizione del pubblico presso il punto informativo e negli altri luoghi convenzionati:

- un opuscolo contenente la cartina, possibilmente in più lingue;
 - la guida turistica del Parco regionale La Mandria e le altre pubblicazioni sul Parco;
- Ove possibile vengono inoltre messe a disposizione audioguide plurilingue.

Art. 32 (Segnaletica)

32.1. L'Ente parco individua le tipologie della segnaletica direzionale, informativa e delle insegne delle attività che operano all'interno dell'Area attrezzata regionale, autorizzando ogni impianto, anche temporaneo, che non provveda direttamente ad installare.

32.2. Salvo quanto previsto dagli artt. 153 e 168 del D.lgs 22 gennaio 2004 n.42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio"), l'installazione e l'apposizione di cartelli e di manifesti pubblicitari, al di fuori di spazi appositamente individuati, sono vietati.

Art. 33 (Operatori a contatto con il pubblico)

33.1. Coloro che operano professionalmente all'interno dell'Area a contatto con il pubblico dei visitatori, alle dipendenze o in convenzione con l'Ente parco devono:

- indossare il cartellino di identificazione riportante: sigla o numero identificativo, logo e nome dell'organizzazione di appartenenza, funzione, nonché, ove sia prevista, apposita divisa;
- informare, su tutte le norme di comportamento vigenti nel Parco, ove possibile preliminarmente alla visita;
- intervenire nei confronti di eventuali visitatori che infrangano le norme e, qualora si presenti la necessità o comunque l'opportunità, chiedere l'intervento sul posto del servizio di vigilanza del Parco per l'adozione dei provvedimenti del caso;
- in caso di eventuali manomissioni o danni causati da visitatori, avvisare immediatamente il servizio di vigilanza del Parco;
- fornire informazioni, materiali ed indicazioni pratiche relative alle iniziative del Parco nonché ai vari servizi per i fruitori;
- segnalare al responsabile della fruizione e alla direzione, in forma scritta, ogni disfunzione, problema, pericolo di cui siano venuti a conoscenza e, qualora tali inconvenienti permangano a distanza di tempo, rinnovare la segnalazione;

33.2. E' inoltre sempre doveroso per coloro che svolgono accompagnamenti guidati:

- assicurarsi che i visitatori accompagnati non violino le norme e si muovano uniti, rimanendo il più possibile all'interno dei percorsi;
- durante la permanenza nel Parco, disporre sempre di radio ricetrasmittente ovvero di telefono cellulare;
- non abbandonare mai il gruppo accompagnato. In caso di motivata imprevista necessità non prorogabile, avvisare preventivamente il servizio di vigilanza dell'Ente parco, per un intervento sul posto;
- avere cura delle chiavi dei cancelli di accesso di cui dispongano senza mai lasciarle incustodite.

Art. 34
(Partecipazione)

34.1. L'Ente Parco interagisce con la comunità ed i visitatori promuovendo particolari eventi, attività culturali e didattiche, rientranti nelle proprie finalità istituzionali, in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private.

34.2. Al fine di garantire una miglior conoscenza e fruizione del Parco possono essere instaurati rapporti di collaborazione con altre Aree protette, istituti di ricerca, università, enti e fondazioni, esperti e studiosi, avvalendosi delle loro competenze e risorse per conseguire risultati di comune interesse e a fini pubblici.

Art. 35
(Raccolta di dati)

35.1. Sono raccolti i seguenti dati sull'attività e la gestione del Parco, a fini statistici e di programmazione:

- il numero di visitatori giornalieri, distinti eventualmente per tipologia e ove possibile per fasce orarie, in almeno una giornata per ogni stagione;
- il numero di visite guidate effettuate e dei partecipanti.

35.2. Sono svolte verifiche sul livello di soddisfazione dell'utenza mediante somministrazione di appositi questionari a campione e successiva elaborazione.

V – DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DI VIGILANZA

Art. 36 (Vigilanza)

36.1. La vigilanza sull'osservanza del presente disciplinare e l'accertamento delle relative violazioni è affidata al personale di vigilanza dell'Ente parco.

Art. 37 (Contenzioso e sanzioni)

37.1. Procedure amministrative e contenzioso

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in vigore si applica la vigente normativa nazionale e regionale. Le somme eventualmente riscosse a titolo di rivalsa per i danni sono computate al bilancio dell'Ente parco e destinate alla riduzione dei luoghi e delle cose danneggiate nel pristino stato, salvo che il danneggiante non vi abbia provveduto personalmente.

Il pagamento delle somme non costituisce titolo per la cessione al trasgressore delle cose danneggiate.

37.2. Misure di ripristino

Gli interventi realizzati in difformità o in contrasto rispetto a quanto normato ovvero con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione, comportano l'obbligo del ripristino, a cura e spese del responsabile, della situazione ambientale ed ecologica in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento dell'Ente parco. Con tale provvedimento possono essere disposte misure di compensazione atte a garantire la ricostituzione di situazioni ambientali ed ecologiche altrimenti non recuperabili con gli interventi di ripristino. L'Ente parco può altresì ordinare l'immediata sospensione di interventi, con effetto fino all'adozione del successivo provvedimento.

E' fatta comunque salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente in materia e segnatamente quelle prevista dalla L.R. 19/2009.

37.3. Revoca e ritiro di autorizzazioni

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, tutte le violazioni della normativa vigente ovvero del presente disciplinare possono portare alla sospensione o alla revoca delle eventuali autorizzazioni o permessi rilasciati per l'attività nello svolgimento della quale è stata commessa la violazione.


Qualora la velocità di mezzi per i quali sia stato rilasciato un permesso di circolazione ecceda i limiti fissati di oltre 30 Km/orari, così come la sosta protratta a seguito di avviso in luogo non consentito, i guardiaparco potranno provvedere immediatamente al ritiro del permesso di circolazione all'interno dell'Area, verbalizzandone la revoca. La revoca è disposta inoltre nei casi di violazioni delle norme di comportamento fissate dal Codice della Strada (e relativi regolamenti attuativi) rilevanti ai fini della sicurezza dei fruitori del Parco. Coloro che hanno subito la revoca del permesso non potranno riottenerlo prima di 10 giorni e se recidivi nello stesso anno non prima di 20 giorni.


37.4. **Sanzioni**

Per le violazioni al presente disciplinare, fatte salve le violazioni di carattere penale, si rinvia alle sanzioni amministrative previste dalle leggi in materia ed in particolare dalla legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991 n. 394, dalla legge regionale per l'utilizzo e la fruizione del Parco Regionale La Mandria 30 marzo 1987 n.15 e dalle altre norme in vigore.

ALLEGATI:

- 1) CARTA DELLA FRUIZIONE
- 2) CARTA ZONIZZAZIONE DEI PERCORSI E DELLE AREE IN RELAZIONE ALLE TIPOLOGIE DI UTILIZZO
- 3) MAPPA DEL PARCO generale
- 4) Carta dei percorsi automobilistici di collegamento e relative aree di sosta





PERCHÉ I CANI NON POSSONO ENTRARE?

La natura è un bene prezioso e il canino, se non è correttamente tenuto, può arrecare danni alla flora e alla fauna, inquinare e creare disagi. Per questo, nel Parco, è vietato l'ingresso dei cani di razza non autorizzati, anche se sono a guinzaglio e muniti di guinzaglio. Per il rispetto di tutti, è necessario che gli animali siano tenuti a guinzaglio in ogni momento. Il cane deve essere tenuto a guinzaglio e munito di guinzaglio per tutto il percorso. Il guinzaglio deve essere di colore scuro e almeno lungo 1,20 metri. Gli animali non possono essere lasciati liberi in nessun caso, né possono essere usati per spettacoli o per altre attività. Per informazioni, visitate il sito del Parco www.parcosardegna.it.

BANNA SEGNALICA, VIGIA AUTOMATI, NON TOCCARLI!

Le bannine segnaletiche e i vigia automatici sono stati installati per segnalare i percorsi del sentiero. Sono vietati i tocchi e i tentativi di apertura, pena il sequestro e la denuncia. Sono vietate anche le soste prolungate, i pic-nic e le attività che comportano la produzione di rifiuti. Per informazioni, visitate il sito del Parco www.parcosardegna.it.

SERVIZI

- Informazioni e orientamento
- Segnaletica
- Segnaletica di cantiere
- Segnaletica di cantiere
- Segnaletica di cantiere
- Segnaletica di cantiere
- Segnaletica di cantiere
- Segnaletica di cantiere
- Segnaletica di cantiere
- Segnaletica di cantiere
- Segnaletica di cantiere
- Segnaletica di cantiere
- Segnaletica di cantiere
- Segnaletica di cantiere
- Segnaletica di cantiere
- Segnaletica di cantiere

ENRICHIRE IL PERCORSO

Per informazioni e orientamento visitate il sito del Parco www.parcosardegna.it. Per informazioni e orientamento visitate il sito del Parco www.parcosardegna.it. Per informazioni e orientamento visitate il sito del Parco www.parcosardegna.it.

CENTRO VISITA CHIUSO PER LA MANFREDINA

Per informazioni e orientamento visitate il sito del Parco www.parcosardegna.it. Per informazioni e orientamento visitate il sito del Parco www.parcosardegna.it.

COME RAGGIUNGERE LA REGGIA DI VIGNORIA DAL CASTELLO DE LA MANFREDINA

Per informazioni e orientamento visitate il sito del Parco www.parcosardegna.it. Per informazioni e orientamento visitate il sito del Parco www.parcosardegna.it.

RIPARTIZIONE DEL CASTELLO

Per informazioni e orientamento visitate il sito del Parco www.parcosardegna.it. Per informazioni e orientamento visitate il sito del Parco www.parcosardegna.it.

ORSERI DI AVVENTURA DEL PARCO

Per informazioni e orientamento visitate il sito del Parco www.parcosardegna.it. Per informazioni e orientamento visitate il sito del Parco www.parcosardegna.it.

NORME DI COMPORTAMENTO

- Per la tutela dell'ambiente e della vita del Parco è vietato il fumo di sigarette e di tabacco.
- È vietato l'uso di fuochi, stufe, fornelli, campeggio e qualsiasi attività che comporti la produzione di fumo o calore.
- È vietato l'uso di droni, elicotti, aerei e qualsiasi attività che comporti la produzione di rumore o disturbo.
- È vietato l'uso di cani e animali non autorizzati.
- È vietato l'uso di veicoli a motore, fuoristrada, quad e qualsiasi attività che comporti la produzione di rumore o disturbo.
- È vietato l'uso di qualsiasi attività che comporti la produzione di rifiuti.
- È vietato l'uso di qualsiasi attività che comporti la produzione di inquinamento.
- È vietato l'uso di qualsiasi attività che comporti la produzione di danno alla flora e alla fauna.
- È vietato l'uso di qualsiasi attività che comporti la produzione di danno al patrimonio culturale.
- È vietato l'uso di qualsiasi attività che comporti la produzione di danno all'ambiente.

